

CIRCOLARE N.04/26

Roma, 11/03/2026

Tutela dell'autotrasportatore e gestione del fuel surcharge nei contratti di trasporto: informativa per gli associati

Roma 11 marzo 2026_ L'eccezionale aumento dei costi del carburante degli ultimi anni ha portato a modifiche normative rilevanti nella disciplina del rimborso accise e delle modalità di calcolo del "fuel surcharge". Rimettiamo di seguito alcune indicazioni operative che ciascuna associazione potrà divulgare alla categoria.

È essenziale, in primo luogo, che ogni impresa di autotrasporto sia consapevole degli strumenti giuridici e delle corrette modalità di tutela per rivalutare i corrispettivi contrattuali nei confronti dei committenti a fronte di aumenti dei prezzi del gasolio.

Strumenti giuridici:

- Art. 6, D.lgs. 286/2005 (come modificato dal D.L. 21/2022): Clausola obbligatoria di adeguamento carburante nei contratti di trasporto in forma scritta.
- Art. 83-bis, D.L. 112/2008: Obbligo di adeguamento della componente carburante nei contratti di durata superiore a 30 giorni, quando la variazione del prezzo del gasolio supera il 2%.
- D.L. 21/2022 e D.L. 144/2022: Riduzioni temporanee dell'accisa sul gasolio ed effetti sulle modalità di computo del costo per l'autotrasportatore.

Modalità di tutela:

- Omogeneità dei parametri di calcolo: I valori di riferimento (prezzo del gasolio al momento della stipula o dell'ultimo adeguamento) e le variazioni da considerare devono essere della stessa natura, cioè corrispondere al reale costo sostenuto dall'impresa, tenendo conto delle eventuali riduzioni o rimborsi di accisa previsti nei diversi periodi.
- Criterio di buona fede e oggettività: La determinazione del fuel surcharge non può essere basata su parametri non comparabili (ad esempio prezzo al consumo lordo di accisa rimborsabile nel passato e prezzo al consumo già al netto nel periodo successivo), poiché questo condurrebbe a risultati distorti e penalizzanti per l'impresa.

A. Verifica della tipologia di contratto

- Se il contratto di trasporto è in forma scritta, individuare la clausola di adeguamento carburante e la modalità di aggiornamento prevista.
- In assenza di contratto scritto, fare riferimento ai valori indicativi dei costi di esercizio pubblicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alla disciplina normativa di settore.

B. Determinazione dei parametri da utilizzare nei calcoli

- Per i periodi fino al 21 marzo 2022: il costo da prendere a riferimento è dato dal prezzo al consumo del gasolio (al netto dell'IVA), dal quale va sottratto lo sconto accisa spettante agli autotrasportatori (€ 0,214/litro).

- Per i periodi successivi al 22 marzo 2022: il costo di riferimento è il prezzo al consumo del gasolio (al netto dell'IVA), che già riflette l'accisa ridotta e non necessita ulteriori abbattimenti.

C. Calcolo della variazione

- Confrontare il costo effettivo attuale (secondo i criteri sopra indicati) con quello assunto al momento della sottoscrizione del contratto o dell'ultimo adeguamento effettuato.
- Se l'aumento supera il 2%, sussiste per legge l'obbligo di ricalcolare la quota di corrispettivo relativa al carburante.

D. Predisposizione della richiesta al committente

1. Elabora la documentazione: Predisponi un riepilogo chiaro che evidenzi le variazioni del costo del gasolio basate sulle tabelle ufficiali pubblicate dal Ministero (MIT/MIMS/MASE).
2. Lettera di richiesta: Redigi comunicazione scritta indirizzata al committente, allegando la documentazione a supporto del nuovo calcolo e specificando il riferimento normativo che legittima la richiesta (art. 6 D.lgs. 286/2005 e art. 83-bis D.L. 112/2008).
3. Forma della richiesta: Consigliabile l'invio con modalità idonea a garantire la prova della ricezione (PEC, raccomandata A/R).
4. Indicazione puntuale della voce: Nei casi di avvenuta variazione superiore al 2%, richiedere formalmente il riconoscimento dell'adeguamento sui corrispettivi delle prestazioni future e, se applicabile, anche su quelle rese dopo la variazione ma prima della richiesta.

E. Gestione dell'eventuale rifiuto o contestazione

- Ricordare che il mancato riconoscimento dell'adeguamento in presenza dei presupposti può integrare una violazione degli obblighi contrattuali e normativi, con la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti.
- In caso di contenzioso, è fondamentale conservare la documentazione comprovante il metodo utilizzato e la corrispondenza con il committente.
- Utilizza sempre i dati ufficiali ministeriali per il calcolo dei costi e allega copia delle tabelle ai tuoi conteggi.
- Aggiorna periodicamente il valore di riferimento nei contratti, precisando la metodologia di calcolo adottata alla luce delle variazioni normative sulle accise.
- Consulta la tua associazione o professionista di fiducia in caso di dubbi sull'interpretazione delle norme o per la redazione delle richieste.

Si sottolinea che attualmente i valori di riferimento dei costi d'esercizio pubblicati dal MIT sono fermi a giugno 2025, a tal fine le abbiamo già sollecitato il Ministero insieme alle associazioni di UNATRAS dell'urgenza di aggiornare tali valori.